SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

01A1474

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 febbraio 2001, n. **12.**

Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-*bis*, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;

b) all'articolo 43:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata

non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata»;

3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonchè a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-*bis*.

5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;

4) il comma 6 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente lettera;

c) all'articolo 45:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta»;

2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000»;

d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;

e) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2*-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

2. Al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato III-*bis* (articoli 41 e 43)

Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate

Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone».

3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, numero 3), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: «hanno validità limitata a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità limitata a trenta giorni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7386):

Presentato dall'on. BOLOGNESI ed altri il 25 ottobre 2000.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, XIV, Parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 9, 29, 30 novembre 2000; il 6, 13, 14 dicembre 2000 e approvato il 21 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4937):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e Speciale in materia di infanzia.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 17 gennaio 2001.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in sede referente, in data 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e Speciale in materia di infanzia.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2001.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in sede deliberante, in data 19 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e Speciale in materia di infanzia.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio 2001 e approvato il 24 gennaio 2001.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41 *(Legge 22 dicembre 1975. n. 685, art. 41- Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalità di consegna.* — 1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti a delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

1-bis. *In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III*-bis, *accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.*

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera *d),* compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 43 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 43 *(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2) - Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.* — 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

2-bis. *Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III*-bis *sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.*

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

3-bis. *La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III*-bis *può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.*

4. *Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III*-bis. *L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III*-bis *è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto*

superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

5. *I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-*bis *attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-*bis.

5-bis. *Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-*bis, *accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.*

5-ter. *Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-*bis, *accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.*

6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così como modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45 *(Legge 22 dicembre1975, n. 685, art 45 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11 commi 1 e 2) - Obblighi del farmacista.* — 1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

2. *Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-*bis *dell'art. 43 e nella quantità e nella forma prescritta.*

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.

4. *Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.*

5. *Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.*

6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

— Il testo dell'art. 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 60 *(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) - Registro di entrata e uscita.* — 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'art. 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entnta e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

2-bis. *Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14.*

2-ter. *Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.*

2-quater. *Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quello reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14.*

2-quinquies. *Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».*

Nota all'art. 1, comma 3:

— Per il testo dell'art. 43, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera *b).*

Nota all'art. 1, comma 4:

— Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 539 del 1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano), così come modifacato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).*

(Omissis).

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 *hanno validità limitata a trenta giorni;* esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.

Omissis.».

01G0043

LEGGE 13 febbraio 2001, n. **13.**

Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato il finanziamento integrativo della legge 24 maggio 2000, n. 138, per l'importo di lire 2.400 milioni, allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7457):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 24 novembre 2000.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 7 dicembre 2000 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 19 e 20 dicembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4934):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 30 gennaio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 24 maggio 2000, n. 138, reca: «Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo».

01G0062

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2001, n. **14.**

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Visto l'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede gli istituti del visto di conformità e dell'asseverazione;

Visto l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto di conformità, l'asseverazione e la certificazione tributaria; la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-20475/UCL del 15 dicembre 2000;

Ritenuto opportuno sottrarre dall'ambito del visto di conformità l'attestazione della congruità dei ricavi dichiarati ovvero delle cause che giustificano l'eventuale scostamento al fine di agevolare il rilascio del predetto visto da parte dei soggetti a ciò preposti;

Ritenuto opportuno prevedere altresì che l'attestazione delle predette circostanze possa essere resa in sede di asseverazione e che con la stessa possano essere attestate le cause che giustificano le eventuali incoerenze rispetto agli indici economici individuati negli studi di settore;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 2, la disposizione di cui alla lettera *c)* è soppressa;

b) nell'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. «Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 249

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 riguarda norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

— L'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale.

— Il testo dell'art. 35, del decreto legislativo n. 241 del 1997 è il seguente:

«Art. 35 *(Responsabilità dei centri).* — 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *d), e)* e *f):*

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate la relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera *c)* del comma 3, dell'art. 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera *a)*, del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 è il seguente:

«Art. 40 *(Disposizioni di attuazione).* — 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.».

— Il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, reca norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, adotta il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Visto di conformità).* — 1. Il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

c) (Lettera soppressa).

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 164, del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Asseverazione).* — 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono idividuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.

2. *Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.».*

01G0058

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2001.

Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*;

Considerato che le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a lire 23 miliardi, consente di avviare al servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;

Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilità alla chiamata per il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto, sussiste eccedenza di giovani da avviare al servizio medesimo rispetto alle disponibilità finanziarie del citato Fondo nazionale per il servizio civile;

Tenuto conto che, sulla base delle pregresse esperienze, l'applicazione dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 230 del 1998, rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;

Tenuto conto, pertanto, che la riduzione dell'intera eccedenza costituisce obiettivo non conseguibile mediante l'adozione delle dispense e del collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 230 del 1998;

Ravvisata quindi la necessità, ai fini della corretta e tempestiva programmazione per l'anno 2001, delle attività di avvio al servizio civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle eccedenze, di applicare le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2-*ter* e 2-*quater*, della legge n. 230 del 1998, che prevedono rispettivamente l'obbligo per l'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate all'art. 9, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)*, nonché la individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-*ter*, della legge n. 230 del 1998, devono trovare applicazione tenendo conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa della chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilità e di presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;

Considerato che i giovani, da più tempo in attesa di chiamata al servizio possono, tra l'altro, aver già acquisito con maggiore probabilità le responsabilità lavorative e le esperienze ed i meriti scientifici, artistici e culturali di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)*;

Ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debbano essere dispensati, ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter*, della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande sono anteriori nel tempo e pertanto gli obiettori, disponibili alla chiamata, che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso dell'anno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza massima degli obiettori in servizio

1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, è definita per il 2001 in 85.000 unità.

2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* della legge n. 230/1998.

Art. 2.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis *della legge n. 230/1998)*

1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 230/1998, sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

a) difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *a)*, della legge n. 230/1998):

1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attività di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'interessato è preposto;

4) orfano di entrambi i genitori;

5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella *A*;

8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

10) selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *b)*, della citata legge n. 230 del 1998):

1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *c)*, della legge n. 230/1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla terza, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art. 3.

Deroghe all'ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all'art. 2.

2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.

Art. 4.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e del collocamento in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-*ter *della legge n. 230/1998)*

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l'anno 2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter*, della citata legge n. 230/1998,

nei confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati avviati al servizio entro il 31 dicembre 2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data del 31 dicembre 2000 e non abbiano più presentato domanda di ritardo o rinvio o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui è venuta a cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio.

2. Nell'anno 2001, l'ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter*, della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5.

Procedure

1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2001 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-*quinquies,* della legge n. 230 del 1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

01A1824

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto 26 novembre 1999 concernente la riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, la lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000, concernente la riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il decreto dirigenziale 7 febbraio 2000, con il quale è stata stabilita al 1° marzo 2000, la data di entrata in vigore del citato decreto 26 novembre 1999 e la conseguente attivazione delle strutture ivi previste;

Considerato che occorre provvedere alla collocazione funzionale della segreteria tecnica della commissione consultiva per la riscossione nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Considerato che la collocazione più idonea appare essere quella presso la divisione prima della Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, ove già sono ubicate la segreteria di sicurezza e quella del Consiglio superiore delle finanze;

Considerato, altresì, che occorre meglio definire alcune competenze;

Considerato, infine, che è stata fornita alle organizzazioni sindacali la preventiva informazione al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, concernente la riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di seguito indicate:

a) all'art. 3, relativamente alle competenze assegnate al servizio I - divisione I della direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, dopo le parole: «Segreteria del Consiglio superiore delle finanze» sono inserite le seguenti: «Segreteria tecnica della commissione consultiva per la riscossione»;

b) all'art. 8, nella parte concernente le competenze assegnate al servizio III - divisione VI della Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per i dirigenti in servizio presso il contingente di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287: istruttoria dei provvedimenti di recesso; istruttoria dei provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa ai sensi dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 158

01A1637

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modificazioni al prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Pantorc». (Decreto AIC/UAC n. 136/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 7 del 2 maggio 1996 con il quale la società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Paxo» nella confezione:

14 compresse gastroresistenti 40 mg - A.I.C. n. 031981018 (in base 10) 0YHZU (in base 32); classe H L. 45.000.

Visto il decreto AIC/UAC n. 25 del 12 novembre 1996 con il quale è stata modificata la denominazione in «Pantorc»;

Visto il decreto con il quale la specialità medicinale è stata classificata in A con nota 48 al prezzo di L. 52.600;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 21/22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PANTORC è modificato come segue:

14 compresse gastroresistenti 40 mg - A.I.C. n. 031981018 (in base 10) 0YHZGU (in base 32); classe A nota 48;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.151 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 54.700 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero dell sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A1601

DECRETO 29 gennaio 2001.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente Cannavine», in comune di Duronia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 marzo 2000 con la quale il sindaco del comune di Duronia (Campobasso) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Sorgente Cannavine» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Cannavina» nel territorio del comune di Duronia (Campobasso);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente Cannavine» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Cannavina» nel territorio del comune di Duronia (Campobasso).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al sindaco del comune di Duronia ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 29 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1491

DECRETO 29 gennaio 2001.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente Imperiale», in comune di Tornolo, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 aprile 2000 con la quale la società Norda S.r.l. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Sorgente Imperiale» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Torletto», sito nel comune di Tornolo (Parma);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente Imperiale» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Torletto», sito nel comune di Tornolo (Parma).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 29 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Progetto Europa Unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000 con il quale la Società cooperativa «Progetto Europa Unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catona (Reggio Calabria), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Antonino Spanò comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Borrello Natale residente in Reggio Calabria, via B. Buozzi n. 4, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Progetto Europa Unita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catona (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 2000, in sostituzione del dott. Antonino Spanò rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1450

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fiamma», in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 settembre 1994 con il quale il dott. Munizza Aldo veniva nominato liquidatore della Soc. coop. «Fiamma» con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva dell'8 ottobre 1999, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 16 marzo 2000;

Decreta:

Il dott. Umberto Conforto nato il 29 ottobre 1957 e residente in via Monsignor Fiorentino n. 2 Catanzaro, è nominato liquidatore della società cooperativa «Fiamma», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Leonardo Cosco in data 13 novembre 1955, repertorio n. 15715, registro imprese n. 1037, in sostituzione del dott. Munizza Aldo a cui sono stati contestati gli addebiti dai quali ha avuto origine il presente provvedimento.

Catanzaro, 9 gennaio 2001

Il direttore: MACCHIONE

01A1625

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», in Casabona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 con il quale la «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», con sede in Casabona (Crotone), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio D'Ettoris;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Antonio D'Ettoris;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Manica con studio in Crotone alla via M. Nicoletta n. 49, è nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», con sede in Casabona (Crotone), alla via S. Marco n. 25, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 3 aprile 2000, in sostituzione del dott. Antonio D'Ettoris.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1828

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Celano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1999, con il quale la società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (Aquila), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Giuseppe Gagliardi comunicava le proprie dimissioni;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. D'Amato Antonio con studio in Avezzano (Aquila) alla via Vidimari n. 56, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (Aquila), alla via IV Novembre, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 aprile 1999, in sostituzione del dott. Giuseppe Gagliardi rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1829

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Samantha - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», in Bari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 marzo 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Samantha - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Samantha - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», con sede in Bari, alla via Caldarola n. 40, costituita in data 31 marzo 1976 con atto a rogito del notaio dott. Corrado Magarelli di Castellana Grotte (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 31 maggio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Emilio Meneghella con studio in Bari, alla via Nicola Tridente n. 42/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministreriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1599

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edi.Ges.Ma. - S.r.l.», in Bari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 16 marzo 1999, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edi.Ges.Ma. - S.r.l.», sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edi.Ges.Ma. - S.r.l.», con sede in Bari, alla via Principe Amedeo n. 135, costituita in data 14 dicembre 1974, con atto a rogito notaio dott. Alfredo Polito di Bitonto, omologato dal tribunale di Bari con decreto 8 gennaio 1975, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Emilio Meneghella con studio in Bari alla via Nicola Tridente n. 42/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1598

DECRETO 2 febbraio 2001.

Revoca dello scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Le Pietre Cernaia», in Napoli.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 23 del 18 luglio 2000, di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Le Pietre Cernaia», con sede in Napoli, iscritta al registro società con n. 292288/1996 - BUSC 14042;

Vista la richiesta del presidente del consiglio di amministrazione del 26 settembre 2000, di revoca del provvedimento adottato.

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 ottobre 2000, con parere favorevole dell'ispettore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La revoca dello scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Le Pietre Cernaia», con sede in Napoli, iscritta al registro società con n. 292288/1996 - BUSC 14042.

Napoli, 2 febbraio 2001

Il direttore: MORANTE

01A1830

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «SPIGA - Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «SPIGA - Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto Istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «SPIGA - Società di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1535

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1536

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1537

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», con sedi in Roma e Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a complessivamente a trenta unità da ripartire tra le due sedi di Roma e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1538

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1539

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico» con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a sedici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1540

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «C.I.S.S.P.A.T. - Centro italiano studio sviluppo psicoterapia a breve termine», ad istituire e ad attivare nella sede di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «C.I.S.S.P.A.T. - Centro italiano studio sviluppo psicoterapia a breve termine», con sede in Padova;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «C.I.S.S.P.A.T. - Centro italiano studio sviluppo psicoterapia a breve termine» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Padova, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1541

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti ed adulti», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» con sede in Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1542

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «ALETEIA - Istituto superiore per le scienze cognitive», ad istituire e ad attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «ALETEIA - Istituto superiore per le scienze cognitive», con sede in Enna;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «ALETEIA - Istituto superiore per le scienze cognitive» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Enna, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1543

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana», ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana», con sedi in Roma e Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana», è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venticinque unità per a sede di Roma e quindici unità per la sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1544

DECRETO 29 gennaio 2001.

Abilitazione all'istituto «CIPA - Centro italiano di psicologia analitica», ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «CIPA - Centro italiano di psicologia analitica», con sedi in Roma e Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso in via definitiva la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «CIPA - Centro italiano di psicologia analitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari complessivamente a venti unità da ripartire tra le due sedi di Roma e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A1545

DECRETO 29 gennaio 2001.

Modifica al progetto autonomo ammesso al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico-scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto dirigenziale del 31 luglio 2000, n. 554, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, il progetto n. 5990/99 presentato dalla I.E.C. - Italiana elettronica componenti S.r.l. (Genova);

Tenuto conto della presa d'atto formulata dal comitato tecnico-scientifico nella riunione del 24 gennaio 2001, di cui al punto 10 del resoconto sommario;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Decreta:

Articolo unico

Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, è apportata la seguente modifica:

5990 I.E.C. - Italiana elettronica componenti S.r.l. Genova;

alimentatore per servizi ausiliari di bordo per tram. Rispetto a quanto decretato in data 31 luglio 2000.

Per mero errore materiale nel decreto dirigenziale del 31 luglio 2000, n. 554, nel luogo di svolgimento, relativamente allo sviluppo precompetitivo, è stata indicata come zona di imputazione dei costi la zona non eleg. anziché la zona ec., e nelle agevolazioni concesse, è stato indicato, un contributo nella spesa fino a L. 382.613.000 e un credito agevolato fino a L. 765.225.000, per un totale dell'intervento pari a L. 1.147.838.000. Si conferma a rettifica del citato decreto che la esatta zona di imputazione relativamente allo sviluppo precompetitivo è la zona ec., conseguentemente le agevolazioni concesse risultano di seguito indicate:

credito agevolato fino a L. 730.320.000;

contributo nella spesa fino a L. 417.518.000;

tali agevolazioni non variano il totale dell'intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A1646

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 febbraio 2001.

Recepimento della direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricol-

tura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, recante, fra l'altro, le norme di attuazione di cui alla direttiva 76/63/CEE relativa all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne i sedili per accompagnatori;

Vista la direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 18 novembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. L'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2001 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, oppure;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se il tipo di trattore stesso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro
per le politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

ALLEGATO

La parte II dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 1981, n. 212, è così modificato:

1) I punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ogni sedile deve avere un elemento di appoggio laterale di posizionamento ed essere munito di uno schienale di altezza non inferiore a 200 mm. Tale misura non si applica se lo schienale del sedile è costituito dalla cabina o dal telaio della struttura antiribaltamento. La base del sedile deve essere imbottita o elastica.

3. Deve essere previsto un poggiapiedi idoneo per l'accompagnatore e maniglie adeguate per facilitare l'accesso al sedile dell'accompagnatore e per aiutare quest'ultimo a mantenervisi saldamente.».

2) Al punto 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

«La parte superiore dello spazio libero per l'accompagnatore può essere limitata, verso il retro e lateralmente, da un raggio non superiore a 300 mm ... (vedi figura in appendice).».

3) Il punto 6 è soppresso.

01A1638

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 gennaio 2001.

Autorizzazione all'organismo CERT 2000 S.r.l., in Firenze, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1999 di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni

CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società CERT 2000 S.r.l., con sede in via Villamagna n. 98 - Firenze;

Vista l'istanza del 14 luglio 1999, protocollo n. 757.626 con la quale l'organismo CERT 2000 S.r.l., con sede in Firenze, via Villamagna n. 98, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo CERT 2000 S.r.l. è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato, altresì, che l'organismo CERT 2000 S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CERT 2000 S.r.l., in Firenze, è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1531

DECRETO 31 gennaio 2001.

Autorizzazione all'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1999 di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l. con sede in via G. Messina n. 13 - Taranto;

Vista l'istanza del 22 luglio 1999, protocollo n. 757.605 con la quale l'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l., in Taranto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l. - Taranto, è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato, altresì, che l'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l. - Taranto, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo I.V.C. - Istituto verifiche e certificazioni S.r.l. - Taranto, è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1532

DECRETO 31 gennaio 2001.

Autorizzazione all'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., in Anagni, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza dell'8 marzo 2000, protocollo n. 757171 con la quale l'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., con sede in via Provinciale Casilina km 3,200 - 03012 Anagni (Frosinone), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato, altresì, che l'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1533

DECRETO 31 gennaio 2001.

Autorizzazione all'organismo Safety Systems S.r.l., in Cosenza, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 6 dicembre 2000, protocollo n. 757.744 con la quale l'organismo Safety Systems S.r.l., con sede in via A. Lupinacci s.n.c. - 87100 Cosenza, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Safety Systems S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato, altresì, che l'organismo Safety Systems S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Safety Systems S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1534

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. **244/D.**

Zona franca della Valle d'Aosta - Contingenti di merci in esenzione fiscale previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.

Alle Direzioni compartimentali delle dogane e delle II.II.
Alla Direzione compartimentale per le contabilità centralizzate
Alle Direzioni delle circoscrizioni doganali
Alle Dogane
Agli U.T.F.
e, per conoscenza:
Alla Direzione centrale dei servizi doganali
Alla Direzione centrale A.G.P. e servizi informatici e tecnici
Alla Direzione centrale della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
Alla Direzione centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico
Al Servizio ispettivo centrale
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Servizio consultivo ispettivo tributario
Al Dipartimento delle entrate
Al Ministero per le politiche agricole
Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta
Alla Camera di commercio, industria e artigianato di Aosta
Alla Camera di commercio internazionale
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla confederazione generale dell'agricoltura
Alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi
All'Unione italiana camere di commercio, industria ed artigianato
Al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
Alla Federazione nazionale spedizionieri italiani
All'Associazione nazionale commercio estero (A.N.C.E.)
All'Associazione fra le società italiane per azione - ASSONIME

È stato segnalato a questo Dipartimento:

a) che alcune aziende della Valle d'Aosta, anziché collocare nell'ambito della propria regione, per essere quivi consumati, prodotti ottenuti con l'impiego di zucchero importato in esenzione dai diritti doganali, vendono, ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 1/1994, tali prodotti fuori della Valle medesima con gravi distorsioni della concorrenza;

b) che in conseguenza di ciò si è determinata una situazione particolare che ha dato origine ad un'evoluzione tutt'altro che univoca dei contesti accesi a fronte dei processi verbali elevati dai militari della Guardia di finanza operanti alle dipendenze della compagnia di Aosta, essendo state assunte posizioni contrastanti a fronte di situazioni del tutto identiche.

Al riguardo, premesso che la problematica è circoscritta all'importazione dei contingenti di zucchero in esenzione dai diritti doganali, con esclusione, quindi, dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, essendo stata la stessa abolita dall'art. 35 del decreto-legge n. 331/1993, convertito con la legge n. 427/1993, la scrivente osserva che dalla lettura letterale ed ontologica dei dati normativi del regime di esenzione previsto dalla legge originaria n. 623 del 3 agosto 1949 e dal regolamento 29 gennaio 1973 emerge che detto regime è rivolto esclusivamente a vantaggio della popolazione locale per il soddisfacimento dei propri bisogni personali.

Il regolamento regionale n. 1 del 14 marzo 1994, di interpretazione autentica del predetto regolamento 29 gennaio 1973, affermando che l'utilizzazione dei prodotti contingentati nei processi produttivi contemplati nel regolamento del 1973 «... deve essere considerata a tutti gli effetti consumo nel territorio regionale» consente, a sua volta, ai produttori locali l'adozione di procedure formalmente legittime, ma sostanzialmente distorsive del mercato, consistenti, appunto, nel destinare alla vendita fuori della Valle d'Aosta merce prodotta in territorio valdostano con l'impiego di prodotti contingentati, beneficiando, perciò stesso di costi produttivi ridotti.

Tale sistema commerciale, benché consentito dal regolamento regionale, si colloca al di fuori dell'operatività teleologica sia della legge n. 623/1949 che del regolamento del 1973, i cui motivi ispiratori vanno rintracciati ed identificati con le disagiate condizioni economiche e geografiche della Valle d'Aosta elevata, per ciò stesso, a zona franca dalla predetta legge n. 623/1949, i cui caratteri derogatori del modello di zona franca prevista dal codice doganale comunitario, fatti salvi dall'art. 307, 1° comma, del trattato di Roma.

Ne consegue che il regolamento regionale in questione non può che essere interpretato, come suggerito dall'Avvocatura generale dello Stato col parere prot. n. 142239 del 29 dicembre 1998, nel senso che il prodotto di cui all'oggetto gode dell'esenzione fiscale se è venduto nel territorio regionale o è inserito in un prodotto trasferito al consumatore finale regionale, con l'esclusione di benefici fiscali in caso di successive fasi di commercializzazione che destinino il prodotto fuori dall'ambito regionale.

Alla luce delle considerazioni svolte, per quanto concerne il contenzioso che si è determinato in materia, tenuto conto delle condizioni di incertezza sulla portata del menzionato regolamento regionale nell'ambito del quadro normativo di riferimento, si ritiene, in base alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e nell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di dover soprassedere, limitatamente alle fattispecie pregresse ancora pendenti, dal recupero delle somme, eventualmente dovute dagli operatori economici interessati a titolo di sanzione amministrativa.

Ciò posto e dovendo, per il futuro, ancorare, per ragioni collegate ad esigenze di certezza e stabilità, l'irrogazione delle sanzioni in materia ad una data ben precisa, si ritiene che tale data possa coincidere, come suggerito dall'ufficio del coordinamento legislativo, appositamente interpellato al riguardo, con quella della presente circolare che verrà portata a conoscenza degli interessati con i consueti mezzi di pubblicità.

Pertanto, allo scopo di consentirne la completa e agevole conoscenza, si ritiene che la data medesima possa farsi coincidere con il quindicesimo giorno dalla data di divulgazione della presente.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

01A1559

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 13 febbraio 2001, n. **8.**

Regioni a statuto ordinario: nuovo sistema di Tesoreria unica. Pagamenti delle amministrazioni statali nei confronti delle regioni.

Alle Regioni a statuto ordinario
Ai Tesorieri delle regioni a statuto ordinario
Alla Banca d'Italia - Amminisrazione centrale servizio rapporti con il Tesoro
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alla Corte dei conti segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
Agli Uffici centrali di bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato
All'Associazione bancaria italiana

L'art. 66 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, introduce una radicale modifica del sistema di Tesoreria unica per le regioni a statuto ordinario.

In particolare, le disposizioni prevedono l'inclusione dei suddetti Enti nella tabella *A* della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e, conseguentemente, una modifica del sistema di accreditamento dei trasferimenti statali, una utilizzazione più autonoma e tempestiva della liquidità da parte delle regioni e la partecipazione diretta dei Tesorieri nella regolazione dei rapporti di credito e di debito con la Banca d'Italia.

Prima di illustrare gli aspetti applicativi della normativa appare utile evidenziare, sotto un profilo generale, che gli attuali tre conti correnti (conto ordinario, conto sanità e conto disavanzi sanità) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato verranno sostituiti per le regioni a statuto ordinario, dal 1° marzo 2001, dalle contabilità speciali infruttifere intestate alle stesse regioni e aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione.

Le amministrazioni statali che dispongono pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario dovranno pertanto procedere all'accreditamento dei fondi sulle citate contabilità speciali — e non più sui richiamati conti correnti — con l'avvertenza che le nuove modalità di estinzione dei titoli di spesa interes-

sano gli accreditamenti esigibili a partire dalla predetta data del 1° marzo. Al fine di agevolare i pagamenti, in allegato alla presente circolare è riportata l'indicazione della contabilità speciale infruttifera intestata ad ogni singola regione.

Ciò premesso, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti sull'applicazione della predetta normativa:

1) Cessazione del limite del 3%.

L'inclusione delle regioni nella tabella *A* della legge n. 720/1984 fa venir meno, dal 1° marzo 2001, il limite stabilito per le disponibilità detenibili presso il sistema bancario (3% delle entrate previste nel bilancio di previsione).

Le entrate detenibili al di fuori delle contabilità speciali (presso il sistema bancario o postale) sono pertanto, dalla suddetta data, quelle individuate dal nuovo sistema di Tesoreria unica e, cioè, tutte le entrate che non provengono dal bilancio statale e quelle rivenienti dalle operazioni di indebitamento (prestiti obbligazionari e mutui) non assistite da alcun contributo statale sia in conto capitale che in conto interessi. Tra le entrate detenibili al di fuori delle predette contabilità sono comprese quelle afferenti l'accisa sulle benzine e l'addizionale regionale all'IRPEF che verranno direttamente accreditate ai Tesorieri regionali su disposizione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, Ufficio XII.

Si precisa che le giacenze in essere al 1° marzo p.v. presso il Tesoriere regionale devono essere utilizzate seguendo il criterio di utilizzo prioritario illustrato al seguente punto 3).

Le giacenze esistenti al 1° marzo 2001 sui tre conti correnti (ordinario, sanità e disavanzi sanità) verranno direttamente trasferite dalla Tesoreria centrale sulle nuove contabilità speciali infruttifere e, pertanto, nessuna operazione di prelevamento potrà essere richiesta dalle regioni con valuta successiva all'ultimo giorno di febbraio. Anche le operazioni di giro fondi che dovessero essere richieste, verranno effettuate non oltre la data del 28 febbraio.

2) Prima alimentazione delle contabilità speciali.

Il primo flusso destinato ad alimentare le contabilità speciali è costituito dalle giacenze esistenti sui tre conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale: conto ordinario, conto sanità e conto disavanzi sanità. Le giacenze esistenti al 1° marzo p.v. su tali conti correnti saranno trasferite — come già precisato — direttamente dalla Tesoreria centrale sulle corrispondenti nuove contabilità speciali infruttifere e, entro tempi estremamente ravvicinati, la stessa Tesoreria centrale renderà disponibile per ciascuna regione interessata il tabulato (mod. 56T) contenente, per ogni conto corrente, la descrizione delle singole operazioni di entrata e di uscita del mese di febbraio e il saldo di fine mese.

Eventuali accreditamenti che dovessero essere imputati sino al 30 giugno 2001 ai citati conti correnti di Tesoreria centrale verranno trasferiti alle contabilità speciali. A partire dal 1° luglio 2001, gli eventuali titoli di spesa che dovessero prevedere ancora, quale modalità di estinzione, l'accreditamento di somme sui richiamati conti correnti saranno restituiti alle amministrazioni emittenti perché vengano riemessi con l'indicazione corretta della modalità di estinzione, atteso che da tale data verranno chiusi i predetti conti correnti.

Vanno naturalmente escluse dal trasferimento alle contabilità speciali le somme eventualmente accantonate dalla Tesoreria centrale per pignoramenti operati sulle giacenze dei citati conti correnti. Dette somme verranno prelevate d'ufficio dalla Tesoreria centrale che emetterà quietanze di trasferimento fondi (121 T) che daranno luogo ad ordini di pagamento intestati alla regione esecutata e finalizzati a mantenere accantonati i fondi in attesa della definizione delle procedure esecutive.

3) Priorità di utilizzo delle disponibilità.

I pagamenti regionali devono essere eseguiti dai Tesorieri con scrupolosa osservanza del criterio di priorità stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997.

In particolare, i pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando, prima, le disponibilità depositate presso il Tesoriere e, poi, quelle depositate presso la contabilità speciale.

Giova sottolineare che — ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 279/1997 — tra le disponibilità depositate presso il Tesoriere regionale devono essere ricomprese anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.). Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo non vanno invece considerate le disponibilità espressamente indicate nello stesso art. 7 (accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati).

Le disponibilità rivenienti dai conti correnti postali saranno riversate presso il Tesoriere secondo le indicazioni fornite da ciascuna regione e, comunque, con una cadenza non superiore a 15 giorni.

Il Tesoriere regionale avrà peraltro cura di rispettare gli eventuali vincoli che la regione dovesse apporre nella utilizzazione delle disponibilità (ad esempio, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ecc.). Anche in questo caso, come precisato nel successivo paragrafo, i vincoli dovranno essere apposti sulle giacenze depositate nella contabilità speciale e i pagamenti relativi alle spese cui i predetti vincoli sono finalizzati dovranno essere fronteggiati utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità depositata presso il Tesoriere.

4) Pignoramenti di somme.

In considerazione del criterio di utilizzo prioritario delle entrate proprie, i vincoli di indisponibilità delle somme corrispondenti ai pignoramenti dovranno essere apposti dai Tesorieri regionali prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In caso di assegnazione delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento dovrà comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità depositata presso il Tesoriere e, contestualmente, dovrà essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sulla contabilità speciale.

In considerazione di quanto sopra, gli attuali vincoli di indisponibilità apposti sui fondi depositati presso i Tesorieri dovranno essere necessariamente trasferiti sulle somme depositate nella contabilità speciale e, solo in caso di insufficienza di tali somme, dovranno essere temporaneamente conservati, per la quota necessaria, sulle somme depositate presso il Tesoriere.

5) Pagamenti a favore delle aziende sanitarie.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, il nuovo sistema di Tesoreria unica introdotto per le regioni a statuto ordinario incide notevolmente sul sistema di finanziamento delle aziende sanitarie.

Infatti — nel mentre si rinvia per le anticipazioni sanitarie al decreto ministeriale che sarà emanato in attuazione dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 — si fa presente che il venir meno dei richiamati conti correnti regionali di Tesoreria centrale (ordinario, sanità e disavanzi sanità) comporta la cessazione dell'attuale complessa procedura di addebito del conto corrente regionale «sanità» e di accredito delle contabilità speciali intestate alle aziende sanitarie.

L'accreditamento delle contabilità speciali delle suddette aziende sanitarie dovrà infatti essere disposto direttamente da ciascuna regione a statuto ordinario utilizzando prioritariamente le disponibilità esistenti presso il tesoriere.

Qualora non sussistano disponibilità presso il tesoriere regionale l'accreditamento può essere disposto anche attraverso:

a) operazioni di giroconto nei casi in cui le contabilità speciali di destinazione delle aziende sanitarie risultino accese presso la stessasezione di tesoreria provinciale dello Stato in cui è aperta la contabilità speciale regionale;

b) operazioni di trasferimento fondi nei casi in cui le contabilità speciali di destinazione delle citate aziende non risultino accese presso la stessa sezione di Tesoreria.

Giova rilevare, peraltro, che il meccanismo di finanziamento del settore sanitario è di fatto basato sulle anticipazioni corrisposte dalla Tesoreria statale, atteso che gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF seguono temporalmente l'effettivo fabbisogno di spesa.

Da quanto sopra esposto emerge che la nuova procedura di finanziamento delle aziende sanitarie è estremamente più snella rispetto a quella sinora adottata.

Infatti, la regione non dovrà più trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni di tesoreria provinciale il provvedimento di riparto e di assegnazione delle risorse finanziarie alle aziende sanitarie. Le risorse finanziarie verranno, di fatto, assicurate dalle anticipazioni mensilmente accreditate sulla contabilità speciale della regione. Dette anticipazioni saranno commisurate a 1/12 delle risorse annuali necessarie ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 56/2000, ad assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria.

6) Regolazione dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri regionali e le sezioni di tesoreria.

L'inclusione delle regioni a statuto ordinario nella tabella *A* della legge n. 720/1984 determina l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la regolazione (entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai tesorieri) dei rapporti di debito e di credito fra il tesoriere regionale e la competente sezione di tesoreria provinciale e il riconoscimento, a carico dello Stato, degli interessi dovuti sulle «anticipazioni tecniche» disposte dai tesorieri regionali. Per «anticipazioni tecniche» si intendono i pagamenti effettuati — in eccedenza alla disponibilità esistente presso il tesoriere — a valere sulle disponibilità giacenti sulla contabilità speciale. Appare utile citare in particolare, tra i decreti ministeriali attuativi della legge n. 720/1984, il decreto ministeriale 26 luglio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985), il decreto ministeriale 22 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985) e il decreto ministeriale 13 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997).

Ulteriori richieste di chiarimenti possono essere indirizzate al: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, Ufficio XII, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

I chiarimenti possono essere altresì richiesti telefonicamente al responsabile del suddetto ufficio, dott. Edoardo Grisolia, al n. 06/47613784 (fax 06/47614749).

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

Regioni a statuto ordinario	Sezione di tesoreria	Contabilità speciale infruttifera
Piemonte	Torino	31930
Lombardia	Milano	30268
Veneto	Venezia	30522
Liguria	Genova	32211
Emilia-Romagna	Bologna	30864
Toscana	Firenze	30938
Umbria	Perugia	31068
Marche	Ancona	31118
Lazio	Roma	31183
Abruzzo	L'Aquila	31195
Molise	Campobasso	31207
Campania	Napoli	31409
Puglia	Bari	31601
Basilicata	Potenza	31649
Calabria	Catanzaro	31789

N.B. — La contabilità speciale sostituisce, dal 1° marzo 2001, i tre conti correnti aperti per ciascuna regione presso la Tesoreria centrale: conto corrente ordinario, conto corrente sanità e conto corrente disavanzi sanità.

01A1695

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9113
Yen giapponese	104,88
Corona danese	7,4640
Lira Sterlina	0,62840
Corona svedese	8,9615
Franco svizzero	1,5370
Corona islandese	78,76
Corona norvegese	8,1950
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57921
Corona ceca	34,450
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,67
Litas lituano	3,6465
Lat lettone	0,5653
Lira maltese	0,4059
Zloty polacco	3,7328
Leu romeno	24472
Tallero sloveno	215,5735
Corona slovacca	43,752
Lira turca	626500
Dollaro australiano	1,7263
Dollaro canadese	1,3991
Dollaro di Hong Kong	7,1078
Dollaro neozelandese	2,1260
Dollaro di Singapore	1,5832
Won sudcoreano	1131,79
Rand sudafricano	7,1950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1832

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000 è pari al 5,57%.

01A1641

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali

Con il decreto n. 800.5/S.GAS-180/D5 del 7 febbraio 2001, è cautelativamente sospesa, con decorrenza immediata, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali della società Euroxan S.r.l., presso la propria officina sita in Latina, via Pontina, km 77.

01A1650

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglia al valore dell'esercito

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 2000 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'esercito: medaglia di bronzo al s. ten. Per Nello Marcacci, nato il 9 luglio 1920 a Livorno, con la motivazione:

«Ufficiale subalterno alfiere del 207° reggimento fanteria, operante in territorio francese durante il secondo conflitto mondiale, si poneva in evidenza per capacità, perizia ed elevato rendimento nell'organizzazione difensiva in zona d'operazioni. Nella disperata situazione creata dall'armistizio dell'8 settembre 1943, riusciva a sottrarre alla cattura dei tedeschi la bandiera del reggimento dimostrando eccezionale spirito di corpo e ardente sentimento dell'onore militare. Incurante del grave rischio personale, poneva il vessillo al sicuro in patria dopo aver attraversato clandestinamente, per alcune centinaia di chilometri, il territorio sotto il controllo nemico.

Fulgido esempio di indomito ufficiale dalle eccelse virtù militari che con il suo coraggioso atto ha fatto onore all'istituzione ed alla patria.».

01A1472

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2000 (*)

Denominazione sociale ed indirizzo

IMPRESE NAZIONALI

1. Allianz Subalpina S.p.a. Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Alfieri, 22 - 10121 Torino
2. Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.a. (già Giuliana Assicurazioni S.p.a.), largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

3. Assicuratrice Edile S.p.a., via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano
4. Assicurazioni Generali S.p.a., piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
5. Assimoco S.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate (Milano)
6. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
7. Augusta Assicurazioni S.p.a., via O. Morgari, 19 - 10125 Torino
8. Aurora Assicurazioni S.p.a., via Galileo Ferraris, 119 - 80142 Napoli
9. Axa Assicurazioni S.p.a., via Consolata, 3 - 10122 Torino
10. B.P.B. Assicurazioni S.p.a., piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano
11. Bernese Assicurazioni Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Tolmino, 6 - 00198 Roma
12. BNC Assicurazioni S.p.a., via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
13. Commercial Union Insurance S.p.a., viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
14. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
15. Compagnia Europea d'Assicurazione[1] S.p.a., via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano
16. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via della Chiusa, 15 - 20123 Milano
17. Credit RAS Assicurazioni S.p.a., corso Italia, 23 - 20122 Milano
18. DB Assicura - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via della Chiusa, 15 - 20123 Milano
19. Egida Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino
20. Euler-Siac Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.a., via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma
21. F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Urbana, 169/A - 00184 Roma
22. Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., viale Venezia, 99 - 33100 Udine
23. Gan Italia S.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
24. Italia Assicurazioni S.p.a. (già Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a.), strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
25. Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni S.p.a., via Mantova, 67 - 38100 Trento
26. La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., piazza della Libertà, 6 - 50129 Firenze
27. La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma
28. La Piemontese Assicurazioni S.p.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino
29. La Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Giovanni Bensi, 12.5 - 20152 Milano
30. Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., viale Certosa, 222 - 20156 Milano
31. Liguria Società di Assicurazioni S.p.a., via Milano, 2 - 20090 Segrate (Milano)
32. Lloyd Adriatico S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
33. Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., via Fieschi, 9 - 16121 Genova
34. Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano
35. Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Spalato, 11/2 - 20124 Milano
36. Mediolanum Assicurazioni S.p.a., via Paleocapa, 3 - 20121 Milano
37. Meie Assicurazioni S.p.a., corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
38. Milano Assicurazioni S.p.a., strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
39. Multiass Assicurazioni S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano
40. Navale Assicurazioni S.p.a., via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara
41. Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino
42. Nuova Tirrena S.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, via Massimi, 158 - 00136 Roma
43. Padana Assicurazioni S.p.a., via Agadir, 34 - 20097 San Donato Milanese (Milano)
44. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., corso Italia, 23 - 20122 Milano
45. SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.a., corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino
46. Sara Assicurazioni S.p.a., via Po, 20 - 00198 Roma
47. Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste
48. Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via V Dicembre, 3 - 16121 Genova
49. Sis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., via Cristoforo Colombo 70 - 00147 Roma
50. Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona
51. Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Crescenzio, 12 - 00193 Roma
52. Società Reale Mutua di Assicurazioni, via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino
53. Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
54. Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma
55. Toro Assicurazioni S.p.a., via Mazzini, 53 - 10123 Torino
56. Toro Targa Assicurazioni S.p.a., via Dellala, 8 - 10121 Torino
57. Uniass Assicurazioni S.p.a., via Aurelia, 294 - 00165 Roma
58. Vittoria Assicurazioni S.p.a., via Caldera, 21 - 20153 Milano
59. Winterthur Assicurazioni S.p.a., Piazza Missori, 2- 20122 Milano
60. Zurich International Italia S.p.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE EXTRA UNIONE EUROPEA

1. Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
2. Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a., piazza Carlo Erba, 6 - 0129 Milano

---

(*) Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea e per le imprese con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/1995.

[1] Limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

01A1451

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 893 del 16 ottobre 2000 del Ministro della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eparinlider"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001).

La pubblicazione dell'estratto citato in epigrafe, effettuata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 69, seconda colonna, deve intendersi annullata in quanto la medesima risulta essere già stata effettuata in precedenza nel supplemento ordinario n. 204 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000.

01A1738

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651041/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.